

Norme riguardanti il MATRIMONIO CRISTIANO CATTOLICO

Codice di Diritto Canonico (1983)

1. Il Codice di Diritto Canonico

- Il **Codice di Diritto Canonico** è un documento che raccoglie tutte le norme in vigore per tutta la chiesa cattolica a livello mondiale ed è stato promulgato nel 1983. A partire dal Codice di Diritto Canonico poi ogni singola chiesa nazionale (italiana, australiana, congolese etc etc) può stabilire ulteriori norme specifiche.
- Il Codice di Diritto Canonico (abbreviato CDC), è composto da 7 libri. Le norme sono chiamate canoni (abbreviato can. o cann.) e sono complessivamente 1752.
- Il testo completo del CDC si può trovare nel sito del Vaticano: www.vatican.va
- I canoni del CDC devono essere osservati da tutti i cristiani cattolici. Il compito di garantire l'osservanza dei canoni è del Vescovo e poi dei singoli soggetti ai quali si riferiscono le norme.
- L'istituzione deputata alla verifica e alla risoluzione delle varie questioni è il Tribunale Ecclesiastico. Il primo livello del Tribunale Ecclesiastico è quello diocesano. Per le diocesi del Triveneto (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia-Giulia) esiste un unico tribunale, il Tribunale Ecclesiastico Triveneto - www.tribunaleecclesiasticotriveneto.it

2. I canoni riguardanti il matrimonio

- I canoni riguardanti il matrimonio sono contenuti nel LIBRO 4 del Codice, intitolato: “La funzione di santificare della Chiesa”. Il matrimonio è trattato al TITOLO VII e comprende i cann. 1055-1165. Riportiamo l'articolazione dei capitoli e alcuni canoni che è doveroso conoscere per preparare un matrimonio.

TITOLO VII. - **IL MATRIMONIO** (Canoni 1055 -1165)

CAPITOLO I. LA CURA PASTORALE E GLI ATTI DA PREMETTERE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

CAPITOLO II. GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN GENERE

CAPITOLO III. GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN SPECIE

CAPITOLO IV. IL CONSENSO MATRIMONIALE

CAPITOLO V. LA FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

CAPITOLO VI. I MATRIMONI MISTI

CAPITOLO VII. LA CELEBRAZIONE SEGRETA DEL MATRIMONIO

CAPITOLO VIII. EFFETTI DEL MATRIMONIO

CAPITOLO IX. LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Articolo 1. Lo scioglimento del vincolo

Articolo 2. La separazione con permanenza del vincolo

CAPITOLO X. CONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO

Articolo 1. La convalidazione semplice

Articolo 2. La sanazione in radice

Canoni fondamentali sul matrimonio da conoscere

1. Atti da premettere alla celebrazione

Can. 1065 - §1. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo.

§2. Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia.

Can. 1066 - Prima che si celebri il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita.

2. Impedimenti al matrimonio

Can. 1083 - §1. L'uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.

§2. La Conferenza Episcopale è libera di fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.

Can. 1084 - §1. L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.

§2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.

§3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del can. 1098.

Can. 1085 - §1. Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.

§2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente.

Can. 1091 - §1. Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali.

§2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso.

§3. L'impedimento di consanguineità non si moltiplica.

§4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinei in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.

Can. 1092 - L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado.

3. Il consenso matrimoniale. Can. 1095 - Sono incapaci a contrarre matrimonio:

1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;

2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;

3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Can. 1096 - §1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale.

§2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.

4. Per la celebrazione nuziale. Can. 115 - I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in cui dimorano attualmente; con il permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove.

5. Effetti del matrimonio. Can. 1134 - Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento.

TESTI COMPLETI di alcuni canoni sul matrimonio

1. ATTI DA PREMETERE ALLA CELEBRAZIONE

- Can. 1064 - Spetta all'Ordinario del luogo curare che tale assistenza sia debitamente organizzata, consultando anche, se sembra opportuno, uomini e donne di provata esperienza e competenza.
- Can. 1065 - §1. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo.
- §2. Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia.
- Can. 1066 - Prima che si celebri il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita.
- Can. 1067 - La Conferenza Episcopale stabilisca le norme circa l'esame degli sposi, nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali, dopo la cui diligente osservanza il parroco possa procedere all'assistenza del matrimonio.
- Can. 1068 - In pericolo di morte, qualora non sia possibile avere altre prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento.
- Can. 1069 - Prima della celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare al parroco o all'Ordinario del luogo, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza.

2. IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO

CAPITOLO III (Cann. 1083-1094) - GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN SPECIE

- Can. 1083 - §1. L'uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.
- §2. La Conferenza Episcopale è libera di fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.
- Can. 1084 - §1. L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.
- §2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.
- §3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del can. 1098.
- Can. 1085 - §1. Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.
- §2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente.
- Can. 1086 - §1. È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l'altra non battezzata.
- §2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126.
- §3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la

validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l'altra invece non battezzata.

Can. 1087 - Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.

Can. 1088 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.

Can. 1089 - Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.

Can. 1090 - §1. Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio.

§2. Attentano pure invalidamente il matrimonio tra loro quelli che hanno cooperato fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge.

Can. 1091 - §1. Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali.

§2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso.

§3. L'impedimento di consanguineità non si moltiplica.

§4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinei in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.

Can. 1092 - L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado.

Can. 1093 - L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato notorio o pubblico; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.

Can. 1094 - Non possono contrarre validamente il matrimonio quelli che sono uniti tra loro da parentela legale sorta dall'adozione, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.

3. IL CONSENSO MATRIMONIALE CAPITOLO IV (Cann. 1095-1107)

Can. 1095 - Sono incapaci a contrarre matrimonio:

1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;

2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;

3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Can. 1096 - §1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale.

§2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.

Can. 1097 - §1. L'errore di persona rende invalido il matrimonio.

§2. L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente.

Can. 1098 - Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo, ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.

Can. 1099 - L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà.

Can. 1100 - Sapere o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude necessariamente il consenso matrimoniale.

- Can. 1101 - §1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.
- §2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.
- Can. 1102 - §1. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura.
- §2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no ciò su cui si fonda la condizione.
- §3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui nel §2, se non con la licenza scritta dell'Ordinario del luogo.
- Can. 1103 - E invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.
- Can. 1104 - §1. Per contrarre validamente il matrimonio è necessario che i contraenti siano presenti contemporaneamente, sia di persona sia tramite procuratore.
- §2. Gli sposi manifestino il consenso matrimoniale con le parole; se però non possono parlare, lo facciano con segni equivalenti.
- Can. 1105 - §1. Per celebrare validamente il matrimonio tramite procuratore si richiede:
- 1) che vi sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata;
 - 2) che il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo incarico.
- §2. Il mandato, perché sia valido, deve essere sottoscritto dal mandante e inoltre dal parroco o dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato o da un sacerdote delegato da uno di essi, o da almeno due testimoni; oppure deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile.
- §3. Se il mandante non sa scrivere, lo si annoti nello stesso mandato e si aggiunga un altro testimone che firmi egli pure lo scritto; diversamente il mandato è invalido.
- §4. Se il mandante, prima che il procuratore contragga in suo nome, revoca il mandato o cade in pazzia, il matrimonio è invalido, anche se lo ignoravano sia il procuratore sia l'altra parte contraente.
- Can. 1106 - È consentito contrarre matrimonio tramite interprete; tuttavia il parroco non vi assista se non gli consta della fedeltà dell'interprete.
- Can. 1107 - Anche se il matrimonio fu celebrato invalidamente a motivo di un impedimento o per difetto di forma, si presume che il consenso manifestato perseveri finché non consti della sua revoca.
- Can. 1115 - I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in cui dimorano attualmente; con il permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove.

4. EFFETTI DEL MATRIMONIO

Can. 1134 - Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento.

Lo scioglimento del vincolo

Can. 1141 - Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte.

Can. 1142 - Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria.